

## LI.

## TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — Annunzio d'interpellanza al Ministro delle Finanze dal Senatore Rossi A. — Dichiarazione del Ministro Guardasigilli — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Nuova redazione del § 2 dell'articolo 21 — Discussione della legge approvativa del Codice — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Proposta del Senatore Sineo all'articolo 4, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Sineo e ritiro della sua proposta — Approvazione degli articoli 4 e 5 e di un articolo aggiuntivo in sostituzione alle parole soppresse nel numero 2 del § 1 dell'articolo 21 — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 6, non accettati dal Relatore — Aggiunta spiegativa del Senatore Tecchio allo stesso articolo, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Relatore, approvata — Approvazione dei successivi articoli sino all'ultimo inclusivo modificato — Considerazioni e proposta del Ministro — Parole del Senatore Lampertico cui risponde il Ministro — Dichiarazione del Relatore — Approvazione della proposta ministeriale — Discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali — Comunicazione di alcune petizioni sopra questo progetto di legge, fatta dal Senatore Lampertico, Relatore — Comunicazione del Presidente — Dichiarazione del Ministro e del Relatore — Discorsi dei Senatori Rossi A. e Pescatore.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti gli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, e il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

**Atti diversi.**

**PRESIDENTE.** Il Senatore Cittadella scusa con lettera la sua assenza del Senato per motivi di famiglia.

Il signor Senatore Rossi A. ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il Senatore Alessandro Rossi desidera muovere interpellanza al Ministro delle Finanze sulle condizioni giuridiche ed economiche degli impiegati dello Stato. »

Non essendo presente il Ministro delle Finanze, prego uno dei suoi colleghi qui presenti a volermelo informare, affinchè si compiacca fissare il giorno in cui possa aver luogo l'interpellanza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Credo che il mio Collega, Ministro delle Finanze abbia già ricevuto qualche comunicazione ufficiosa dall'onorevole Senatore Rossi intorno alla sua intenzione di muovere quest'interpellanza. So che il Ministro delle Finanze è disposto a rispondere, quando che sia, al desiderio dell'onorevole Senatore Rossi.

Io mi farò tuttavia un dovere d'informarlo affinchè sia fissato il giorno dell'interpellanza.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale. Rimarrebbero ancora a discutere gli articoli della legge, colla quale è approvato il Codice medesimo, nonché un articolo che era stato rimandato.

Il Senato ricorda che, quando si è preso nuovamente in esame l'art. 21 del progetto ministeriale, il N. 2 del § 1 di detto articolo, era stato modificato dalla Commissione in questo senso :

« 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico. »

Nella nuova formula proposta per questo articolo 21 Ministero e Commissione hanno modificato questo N. 2 del § 1 in questi termini : *Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti od approvati dal Governo*, sopprimendosi le parole : *e del beneficio ecclesiastico*, che erano nel testo della Commissione, la quale, a queste parole sopresse, ha surrogato il seguente articolo da inserirsi nella legge di approvazione del Codice penale :

« L'interdizione dai pubblici uffici stabilita dal nuovo Codice produrrà anche la perdita del beneficio ecclesiastico, sino a che rimarranno in vigore le formalità dell'*exequatur* e del *placet* conservate dall'art. 6 della legge 13 maggio 1871, N. 214. »

A suo tempo pregherò Ministero e Commissione di dirmi in qual punto, fra gli articoli della legge approvativa del Codice penale questo articolo, surrogato a quelle parole sopresse, dovrà essere intercalato.

Fatta questa dichiarazione, procederemo alla discussione della legge approvativa del Codice.

**Art. 1.**

« Il Codice penale pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato, e andrà in esecuzione tre mesi dopo la pubblicazione della legge medesima. »

Chi approva quest' articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

**Art. 2.**

« Un esemplare di detto Codice, stampato nella tipografia reale, firmato dal Re e contrassegnato dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno. »

(Approvato.)

**Art. 3.**

« Entro un mese della pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun Comune del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. »

(Approvato.)

**Art. 4.**

« Le pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori con sentenza divenuta irrevocabile al giorno dell'attuazione del Codice per reati che esso punisce con pena temporanea, sono commutate, anche d'ufficio, nelle pene stabilite dal Codice medesimo. Tale commutazione, ritenuti i fatti stabiliti nella sentenza, sarà ordinata dalla sezione degli appelli correzionali in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, salvo il ricorso per cassazione.

» In tutti gli altri casi di pene più miti stabilite dal nuovo Codice non si fa luogo a domanda di diminuzione delle pene inflitte se non in via di grazia. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onor. Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Il Senato ricorda la discussione che ha avuto luogo, sulla proposta dell'onorevole Senatore De Falco, che mi rincresce di non vedere oggi al suo posto, circa all'articolo 2 del progetto di Codice penale.

L'onorevole nostro collega proponeva che fosse inserita nel Codice la disposizione per cui nessuno potesse andar soggetto, dopo la promulgazione del Codice medesimo, ad una pena superiore a quella che il Codice infligge. Egli, con questo, non domandava che l'applicazione completa del principio generale riconosciuto nell'articolo 2.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

L'articolo 2 evidentemente è dettato da questo sentimento: che avvi incongruità nel sottoporre un cittadino ad una pena di cui la legge attuale lo dichiara non meritevole. Che la legge nuova tolga assolutamente la pena, oppure la diminuisca soltanto, il principio è lo stesso; è un principio incontrastabile che debbe sempre avere una compiuta e leale applicazione.

Di fatto, ricordo perfettamente che l'onorevole Commissario Regio non ha creduto d'impugnare la generalità del principio.

**PRESIDENTE.** Permetta l'onorevole Sineo di osservare che il Senato ha già deliberato sulla proposta dell'onorevole Senatore De Falco, quindi ella non potrebbe riproporre...

**Senatore SINEO.** Domando perdono, signor Presidente; vedrà che non ripropongo la proposta dell'onorevole Senatore De Falco; io non invoco che il principio stesso che ispirava la proposta dell'onorevole De Falco, e che ispira tutto l'articolo secondo.

L'onorevole Commissario Regio opponeva soltanto una difficoltà pratica; ebbene, togliamo questa difficoltà, dando al Ministero stesso l'incarico di liberare il condannato dalla pena maggiore, a cui sottostarebbe ingiustamente, dopo che la legge respinse quelle pene troppo aspre, che stavano scritte nella legge antica. Veda l'onorevole Commissario Regio se non si potrebbe ciò fare col sopprimere le parole: *perpetua e temporaria*, nell'articolo quarto, e dire in termini generali, che: « le pene pronunziate a norma delle leggi anteriori, con sentenza divenuta irrevocabile al giorno dell'attuazione del Codice, per reati che esso punisce con pena minore, sono commutate anche d'ufficio nelle pene stabilite dal Codice medesimo. Tale commutazione, ritenuti i fatti stabiliti nella sentenza, sarà ordinata con Decreto Reale. »

Contro gli errori che si potessero commettere nel Decreto Reale, chi se ne credesse gravato può inoltrare ricorso alle Corti d'Appello e di Cassazione, com'è indicato nel capoverso dell'art. 4, e con questo la giustizia è soddisfatta.

Credete pure, signori Senatori, che grandi enormità si verificherebbero se non adottaste qualche temperamento di questo genere.

Citerò, ad esempio, le disposizioni contenute sotto il titolo della corruzione.

Secondo l'attuale Codice penale: que'l'impie-

gato, quel pubblico ufficiale, che, senza recare nessun danno né al suo ufficio, né al Governo, né al comune, né ai privati, riceve un premio qualunque per l'opera sua, è in stato di corruzione; questo è mantenuto nel progetto; ma la differenza della pena è immensa. Supponiamo che un impiegato abbia ricevuto 10 mila lire per una operazione per la quale non doveva ricever nulla; ma non ha commesso nessuna ingiustizia, non ha violato i suoi doveri; soltanto ha ricevuto un premio che non doveva ricevere. La legge attuale lo punisce con una multa triplice della somma che ha ricevuta; se ha ricevute 10,000 lire deve pagare a titolo di multa 30,000 lire. Questo sarebbe, nella maggior parte dei casi, la rovina di un povero impiegato, il quale avrà avuto torto, lo riconosco, ma vi sono dei torti che voi punite con pene molto minori e che, ai miei occhi, sono molto maggiori.

L'onorevole Guardasigilli, proponendo il Codice attuale (che il Senato ha in gran parte accettato, e l'ha accettato in questa parte a cui io alludo), ha riconosciuto che la pena è eccessiva, come lo è certamente. Rovinare un impiegato soltanto per questo fallo, quando havvi assoluta impunità in molti casi analoghi ed assai più gravi, è cosa ingiusta ed inumana.

Il premio, che il povero impiegato ha accettato con troppa leggerezza, sarà stato probabilmente consumato in breve tempo, giacché non è facile che gli impiegati tesaurizzino. Giunto il giorno fatale del castigo, egli ha dovuto o sborsare una somma triplice di quella che aveva ricevuta e consumata, o scontare il fallo con lunga prigionia. Secondo l'ipotesi cui ho poc'anzi accennato, il triplice della somma ricevuta corrisponde nella maggior parte dei casi al valore del patrimonio di un impiegato. Volete che sia messo nell'ultima miseria? Volete mantenere in di lui odio una multa esorbitante, che equivale ad una confisca? La confisca che è ripudiata da tutte le nazioni civili, e che avete pur respinta nell'attuale progetto, la volete mantenere soltanto a carico di quel disgraziato, solo perchè il premio gli fu dato qualche mese prima dell'attuazione del nuovo Codice? La pena inflitta dal Codice attuale è incontrastabilmente eccessiva; è evidentemente ingiusta, se foste convinti; e avete, senza esitazione, accettata la proposta del Guardasigilli,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

derogando alla legge vigente, sostituendo una pena grandemente minore. Potete soffrire che l'ingiustizia sussista, quando la legge l'avrà proclamata, quando avrà riconosciuto che quella pena non era che una iniquità spogliatrice intollerabile?

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Senatore Sineo fa una proposta, si compiaccia di scriverla e trasmetterla al banco della Presidenza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Poche parole mi basteranno per dimostrare al Senato che la proposta, che sta scrivendo l'onorevole Senatore Sineo, non può meritarsi un'accoglienza migliore di quella che è toccata alla proposta del Senatore De Falco.

Se la proposta De Falco nei fasti legislativi trova qualche precedente, se nella dottrina trova più di uno scrittore che l'ha sostenuta, io mi penso che la proposta che sta per fare l'onorevole Sineo, non trovi nessun appoggio, né legislativo, né dottrinale, né può trovarlo, imperocchè la sua proposta condurrebbe niente meno che alla confusione dei poteri. Secondo la proposta dell'onorevole Sineo si chiamerebbe il potere esecutivo a pronunciare una specie di sentenze di revisione sotto la forma di un Decreto Reale. Mi pare che l'enunciare questo concetto debba bastare a persuadere l'onorevole Sineo per primo e quindi il Senato dell'ammissibilità della disposizione ch'egli vorrebbe introdurre in questa legge.

Il potere esecutivo potrà benissimo intervenire in questa materia, ma in quella sola forma che è proposta nel progetto di legge, vale a dire nella forma del diritto di grazia. Noi abbiamo distinto due grandi categorie: l'una riguarda le condanne perpetue; l'altra le condanne temporarie, che sono state pronunciate sotto la legislazione penale in vigore, prima della pubblicazione del nuovo Codice.

Quanto alle condanne perpetue, che sono molto più severe per la loro gravità, molto minori per il numero, abbiamo creduto che si possa chiamare l'autorità giudiziaria stessa ad esaminare il fatto a fronte della sentenza e a surrogare la pena temporanea che sarebbe stabilita dalla legge nuova alla pena perpetua che è stabilita dalla legge penale ora vigente, e che do-

vette essere prima del nuovo Codice applicata dai magistrati. Fino a questo punto si può andare senza turbare l'andamento della giustizia, senza imporre pesi che non possono essere praticamente sopportati. Ma quanto alle molte altre e più lievi condanne che riguardano le pene temporanee, questo modo di procedere, come è già stato dimostrato al Senato, e il Senato l'ha riconosciuto, non potrebbe essere adottato senza una grande confusione, senza un grande perturbamento.

Non si creda poi che sia tanto chiaro e incontestabile il diritto che coloro i quali hanno sofferto una condanna passata in giudicato prima, abbiano ad esigere che la loro condanna sia riveduta e temperata secondo la legge nuova.

Io non starò a fare innanzi al Senato una discussione sopra questa questione, la quale ha molti contraddittori, e può essere lungamente e in vario senso discussa. Mi basta il richiamare la deliberazione del Senato, la quale ha giustamente creduto che non conveniva di sottoporre a nuovo esame questa congerie di condanne penali precedenti il nuovo Codice.

Ma si dovranno lasciare queste condanne senza alcun rimedio?

Noi non l'abbiamo creduto e abbiamo proposto un rimedio, il quale praticamente è di facile esecuzione ed è poi giuridicamente il più acconcio a provvedere alle esigenze della giustizia penale. Noi vi proponiamo, o Signori, di richiamare nell'articolo della legge, che ora sta in discussione, l'applicazione del diritto di grazia.

Questo mezzo avrà il vantaggio di poter applicare molto più giustamente il principio, che servirebbe di fondamento alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Sineo; imperocchè non sarebbe giusto che in tutti i casi si faccia la modificazione della pena, potendo benissimo avvenire che, secondo le circostanze, si ravvisasse giusta ed adeguata la pena stata pronunciata. In questo caso non vi sarà nulla a fare, la prerogativa sovrana non verrà esercitata. Che se dall'esame delle circostanze del fatto sopra una domanda di grazia verrà a risultare che veramente la pena pronunciata fosse eccessiva di fronte alla legge nuova più mite, che una modificazione sia conforme agli interessi della giustizia, in questo caso inter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

verrà il potere esecutivo; ma non vi interverrà come un potere giudicante, vi interverrà esercitando quella sola prerogativa, che costituzionalmente è attribuita all'esercizio delle sue funzioni, la benefica prerogativa della grazia.

Io credo che l'onorevole Senatore Sineo, se ben riflette, si può tener pago del mezzo, che viene proposto nel progetto di legge, poichè egli comprenderà molto facilmente che quel Decreto Reale, che egli vorrebbe intervenire in tutti i casi nella via irregolare di revisione della condanna già pronunciata, interverrà nella via regolare di grazia in tutti quei casi che saranno realmente meritevoli di temperamento o di mitigazione.

Ognuno ben sa che l'esercizio del diritto di grazia si fa con una larghezza più che sufficiente a provvedere a tutti gli interessi dell'umanità ed a contemperare chè questa è la sua naturale funzione, le esigenze della giustizia con quelle dell'equità. Nel caso, per esempio, che veniva accennato dall'onorevole Sineo, quando le circostanze che egli esponeva al Senato con molta commozione, sussistano in realtà e si presentino alla Maestà del Re, io credo che molto probabilmente interverrà quel rimedio della grazia, che viene da noi proposta nel progetto di Codice; per lo che io prego l'onorevole Senatore Sineo di voler ritirare la sua proposta, od altrimenti prego il Senato di volerla respingere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sineo insiste nella sua proposta?

**Senatore SINEO.** Io non recedo ancora dalla proposta, perchè non vorrei che si credesse che io non mi possa difendere contro l'accusa d'incostituzionalità datami dall'onorevole Ministro.

Egli ha supposto che io volessi attribuire al Re delle funzioni giudiziarie. Ha supposto che si trattasse di fare, con Decreto Reale, una revisione delle sentenze pronunciate prima dell'attuazione del nuovo Codice.

Mi perdoni l'onorevole signor Ministro, non è questa la questione; non si tratta di richiamare ad esame il merito della sentenza nè in diritto, nè in fatto. Non si tratta di ricominciare nè il procedimento, nè il dibattimento, nè di cercare se la sentenza fosse giusta o no. Si tratta unicamente di vedere in qual modo, sino a qual punto si possa eseguire sotto il

Codice nuovo una sentenza proferita sotto il Codice antico. Non si tratta che di porre in esecuzione la legge nuova, cosa che appartiene incontrastabilmente al potere esecutivo.

Ma dappoichè l'onorevole Guardasigilli riconosce la giustizia del principio che invoco, e solo trova più comodo di dare all'intervento del potere esecutivo la forma di grazia, e questa grazia egli è dispostissimo a concedere qualunque volta il principio da me invocato lo domanderà, non insisto più sulla mia proposta, e mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro.

**PRESIDENTE.** Rileggo dunque l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 5.

« Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice sono, nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondono; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo. »

Nessuno chiedendo la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Credo che sia giunto il momento in cui converrebbe tener calcolo di quell'articolo, che è già stato votato dal Senato e che riguarda la perdita del beneficio ecclesiastico in conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici. Opportunamente l'onorevole Presidente avvertiva che il Senato sarebbe chiamato a stabilire la sede di quell'articolo nella discussione di questa legge. Io pregherei quindi il Senato di voler collocare tale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

articolo già da esso votato, dopo l'articolo 5 in questo momento approvato.

PRESIDENTE. Dunque dopo l'art. 5 si collocherà il seguente:

« L'interdizione dai pubblici uffici stabilita dal nuovo Codice produrrà anche la perdita del beneficio ecclesiastico sino a che rinaranno in vigore le formalità dell'*requisitum* e del *placet* conservate dall'art. 6 della legge 13 maggio 1871, N. 214. »

Avverto che qui è incorso un errore di stampa: invece che *dall'art. 6*, deve dirsi: *dall'art. 16* della legge, ecc.

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 6.

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice.

► Il governo del re è autorizzato dal giorno dell'approvazione del Codice a far procedere nelle forme volute dalle leggi alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno sino al loro compimento.

► La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'Interno. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone 2 modificazioni.

Nel 1 comma alle parole: *in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice*, vorrebbe sostituire le seguenti: *in quei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.*

Nel 3 comma alle parole: *bilancio annuale del Ministero dell'Interno*, l'onorevole Tecchio propone vengano sostituite le seguenti: *bilancio annuale del Ministero di Grazia e Giustizia.*

Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano questa proposta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta questa ultima proposta; essa è già venuta in discussione e non è stata accettata, e quindi è inutile il ritornarci sopra.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono parimente dell'avviso della Commissione che gli stabilimenti penali trovandosi ora sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno e non sotto quella del Ministro di Grazia e Giustizia, non è in questo stato di cose, ammissibile la proposta dell'onorevole Tecchio.

Vi è però un'altra di lui proposta che parmi meritare considerazione ed è questa:

« Nel 1 comma alle parole: *in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice*, sostituire le seguenti: *in quei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.* »

In verità io non avrei alcuna difficoltà di accettare questa proposta, che trovo ragionevole e conveniente, se la Commissione non ha per avventura qualche motivo di dissenso, lo che non parmi verosimile. Solamente per maggior esattezza di linguaggio proporrei che invece di dire: *in quei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato*, si dicesse: *nei modi più conformi alle disposizioni, ecc.*

Questa proposta dell'onorevole Tecchio corrisponde a ciò che anche senza di essa il Governo farebbe: poiché in questo argomento non metterebbe il Ministero di giovare dei lumi e della esperienza del suo legittimo consultore prima di dare le sue disposizioni.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare questa variante, perché crede che, come appunto accennava l'onorevole signor Guardasigilli, essa sia già nel concetto dell'articolo, il quale sarà così più chiaramente espresso.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti il primo inciso dell'art. 6 coll'emendamento dell'onorevole Tecchio stato accettato dall'onorevole Guardasigilli.

L'articolo suonerebbe così:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

## Art. 6.

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Chi approva questa primo comma dell'art. 6 così modificato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Do ora lettura della seconda parte, ch'è così concepita:

« Il Governo del Re è autorizzato dal giorno dell'approvazione del Codice a far procedere nelle forme volute dalle leggi alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno sino al loro compimento.

» La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'Interno. »

Chi approva questa seconda parte dell'art. 6, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 7.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali ora vigenti nel Regno e tutte le altre leggi penali nelle materie che sono prevedute nel Codice medesimo in quanto siano ad esso contrarie.

» Per le altre materie non comprese nel nuovo Codice nulla è innovato alle speciali disposizioni penali che sono in vigore. »

L'onorevole Guardasigilli propone una nuova redazione di quest'articolo in questi termini:

## Art. 7.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali ora vigenti nel Regno.

» Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie. »

Anche la Commissione proponeva una modificazione all'articolo primitivo del Ministero, non so se vi insista o se accetti la nuova redazione.

Senatore BORSARI, Relatore. La Commissione

non ha difficoltà di accettare la nuova redazione del signor Ministro, e si contenterebbe dell'aggiunta di una sola parola. Dopo le parole *sono abrogati i Codici penali*, vorrebbe che si aggiungesse l'aggettivo *comuni*, per togliere il dubbio che non si intendessero per caso abrogati anche i Codici militari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto questa aggiunta, la quale mi pare opportuna per escludere assolutamente il dubbio che nulla si intenda innovare quanto alle leggi speciali penali, come sarebbero i Codici militari.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo in questi termini:

## Art. 7.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali comuni ora vigenti nel Regno.

» Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie. »

*Capoverso aggiunto.*

« Il Governo è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del nuovo Codice penale. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Proponerei che invece di *esecuzione* si dicesse *attuazione*.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni si dirà: *per l'attuazione del nuovo Codice penale*.

Chi approva questo 7° ed ultimo articolo così modificato, e di cui ho già dato lettura, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Giunta felicemente al suo termine la lunga, grave e savia discussione che dappiù di due mesi occupa il Senato, io sento il bisogno di rallegrarmi vivamente con quest'illustre assemblea del grande servizio che essa ha reso al paese aiutando il Governo a compiere la difficile opera dell'unificazione del diritto penale.

Io penso che il Senato possa con giusto orgoglio dire a se stesso ed alla nazione: *exegi monumentum*. Molto importante, o Signori, è l'opera alla quale voi siete riusciti, con sa-

pienza e assiduità mirabile, a dar compimento.

Raro esempio di un Codice discusso e votato articolo per articolo davanti ad un corpo legislativo è quello che voi avete dato in quest'occasione. A voi l'Italia dovrà l'immenso beneficio di un nuovo diritto penale conforme ai progressi della scienza criminale e della civiltà ed alle gloriose sue tradizioni.

Ricevete dunque, o Signori, le mie vive congratulazioni, alle quali sono profondamente persuaso che faranno eco il plauso e le benedizioni del paese.

I meriti ed i servigi delle assemblee legislative, o Signori, si misurano ed apprezzano dai popoli in proporzione dei frutti o dei vantaggi che se ne raccolgono. Ora nessun vantaggio, io penso, nessun frutto più grande si potrebbe sperare per un popolo, di quello che gli deriverebbe da una saggia riforma e dall'unificazione del suo diritto penale.

Se non che, in ogni opera umana, o Signori, e soprattutto in quelle che sono di lunga lena, avviene facilmente che occorrano imperfezioni, inesattezze o mende. Questo ha potuto accadere con qualche facilità nella lunga discussione che noi abbiamo percorso. Io credo quindi di adempiere un altro dovere, pregando il Senato di volere in questa occasione fare uso di una facoltà che molto saggiamente gli è riservata dall'articolo 67 del suo regolamento, dove così è disposto che:

« Quando una proposta, comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato, dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione, cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. »

Come io vi accennava, ha potuto certamente accadere nel corso della lunga discussione che ebbe luogo sopra il progetto di Codice penale, che qualche inesattezza, qualche imperfezione, o disarmonia, nel dettato singolarmente, sia sfuggita; quindi la necessità di procedere ad una revisione generale del progetto prima che venga sottoposto alla definitiva vostra votazione.

« Vi prego quindi, o Signori, di voler deferire

alla vostra Commissione, che ha tanto saggiamente adempiuto il suo mandato, quest'ultima parte della grande opera che state per compiere. Sono certo che la Commissione accetterà volenterosa tale incarico, e lo adempirà con quella savia diligenza, con cui ha adempiuto tutte le altre parti del suo nobile e rilevante mandato. Come essa ha iniziato sapientemente questo lavoro, così saprà dargli l'ultima mano di perfezionamento. Allorchè la revisione sarà compiuta, la Commissione vi renderà conto dell'opera sua, dei risultati dell'esame a cui avrà proceduto, ed allora Voi, o Signori, sarete chiamati a dare l'ultimo suggello al vostro importante lavoro, votando il progetto di Codice penale che avete con tanta saggezza discusso, e che anziosa tutta Italia aspetta.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Estraneo a questa discussione del Codice penale, non sono estraneo ad un sentimento, cui partecipare dobbiamo noi tutti, che cioè le felicitazioni che oggi il Ministro Guardasigilli rivolge al Senato, debbano pure dal Senato essere a lui contraccambiate. Se le discussioni sul Codice penale approdarono a buon fine, certo deesi in gran parte alla scienza ed alla alacrità che il Ministro Guardasigilli ha dedicato efficacemente a questa riforma legislativa.

Quanto alla proposta fatta dal Ministro Guardasigilli che il Codice penale sia rimesso alla Commissione per valersi appunto di quella facoltà che providamente alla Commissione è riservata in un'occasione come questa, nessuno potrà averne, io penso, difficoltà.

Una frase del discorso del Ministro Guardasigilli non deesi lasciar cadere. Egli disse: *exegi monumentum*: non credo di essere indiscreto se fo voti perchè questa espressione non sia troppo vera, cioè che il Codice penale, il quale faticosamente è stato deliberato da questo Consesso, non debba restare solamente come un monumento degli studi del Senato. Confido, e il Senato certamente confida, che il Ministro trovi modo, perchè quest'opera legislativa sia portata a compimento e in tempo non lungo diventi legge dello Stato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Debbo esprimere anzitutto la mia riconoscenza all'onorevole Senatore Lampertico per la gentilezza, che ha

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

avuta di attribuirmi qualche parte nell'opera che è stata condotta a termine dal Senato; dichiarando però per debito di giustizia di essere stato grandemente aiutato dall'egregio Commissario Regio del quale Voi avete potuto ammirare il distinto valore.

Mi è poi grato di assicurare quest'onorevole Assemblea che sarà mia premura di promuovere il corso ulteriore di questo progetto col più vivo impegno, onde giunga a soddisfare pienamente il desiderio della nazione, che è quello di vedere una volta unificato il suo diritto penale, come sono già unificate tutte le altre parti meno importanti del diritto.

I nobili esempi, o Signori, accendono i nobili animi ad imitarli e seguirli; ed il vostro che è degno di tanta lode non rimarrà infondo. Io sono persuaso che esso desterà una nobile emulazione anche nell'altro ramo del Parlamento, talchè il voto nostro, che è quello della intiera nazione, non tarderà ad essere soddisfatto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ringrazia innanzi tutto l'onorevole signor Ministro delle cortesi parole che ha voluto pronunziare al suo indirizzo, e ringrazia anche il Senato della benigna accoglienza che ha fatto, non solo al progetto del Ministero, ma anche alle proposte della Commissione che vi portavano in qualche parte emendamento.

La Commissione riceverà, con riconoscenza e ricorderà con orgoglio il mandato che l'onorevole Guardasigilli ha sollecitato dal Senato di rivedere questo lavoro che sarà sicuramente un monumento degno dell'Assemblea che vi ha posto il suggello della sua sapienza.

E se il divisamento dell'onorevole Guardasigilli sarà accolto da Voi, onorevoli colleghi, la Commissione risponderà più degnamente che potrà al vostro appello ed alla vostra fiducia, non risparmiando tempo, nè studio, perchè l'opera sia condotta a quel miglioramento anche di forme che è il fine che si propone il signor Ministro con la sua proposta al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro ha proposto che sia riveduto il Codice ed ordinato prima di sottoporlo al voto segreto del Senato, e che ne sia affidato l'incarico alla Commissione.

La Commissione, per mezzo del suo Relatore dichiara di accettare questo mandato, quindi io metto ai voti la proposta del signor Ministro.

Chi approva che la Commissione riveda ed ordini il nuovo Codice penale si e come fu dal Senato approvato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Discussione del progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alle società ed associazioni commerciali.

Ha la parola il Relatore della Commissione, l'onorevole Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori. Dalla reale Compagnia italiana generale di assicurazioni sulla vita in Milano, venne presentata al Senato una petizione con cui domanda che siano modificate le disposizioni del progetto di legge concernenti l'ispezione del libro delle azioni e del libro delle adunanze, concessa dal progetto di legge, non che ai soci, ai creditori e ai contraenti; quelle concernenti la responsabilità degli amministratori; la pubblicazione del bilancio secondo un modulo che sarà prescritto con Decreto Reale. In particolare prega che sia modificata la disposizione per cui le società nazionali ed estere di assicurazione sulla vita e società amministratrici di Tontine devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico vincolate presso la Cassa di depositi e prestiti i tre quarti delle somme pagate di assicurazioni e dei frutti delle cartelle medesime.

Il vostro Ufficio Centrale ha modificato le disposizioni concernenti la ispezione del libro delle azioni e delle adunanze, limitandola ai soci; tenendo fermo le altre disposizioni, non è alieno dal prendere in esame quelle proposte concrete che in corso di discussione fossero presentate quanto all'impiego in rendita pubblica presso la Cassa di depositi e prestiti di tre quarti della somma delle assicurazioni, dei frutti e delle cartelle.

Del resto, il vostro Ufficio Centrale avverte il Senato, e la stessa Compagnia di assicurazione riconosce, che il progetto di legge in ogni caso non sarebbe in ciò applicabile alle associazioni già esistenti.

Inoltre dal Comitato di Padova dell'associa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

zione per il progresso degli studi economici venne pure presentata al Senato una petizione a cui ha fatto adesione la Banca popolare agricola industriale di Piacenza.

Questa petizione prende in esame il progetto di legge particolarmente in relazione alle Società cooperative. Il vostro Ufficio Centrale accolse alcune delle proposte della petizione, particolarmente quella concernente il deposito che devono fare gli amministratori, e quelle concernenti la responsabilità degli amministratori pei fatti a cui sono estranei. Spera poi di avere ottemperato, non che al voto del Comitato di Padova per la associazione degli studi economici, alle necessità delle società cooperative in Italia, con una disposizione la quale si è introdotta nelle disposizioni finali e che spera possa anche ritenersi siccome concordata coi signori Ministri.

Del resto il vostro Ufficio Centrale si riserva di giustificare tutte queste sue deliberazioni, se ve ne sia d'uopo, agli articoli corrispondenti.

**PRESIDENTE.** Il nostro Regolamento prescriverebbe che prima di aprire la discussione generale si desse lettura di tutti i singoli articoli del progetto di legge che è in discussione; siccome però essi sono molti, spero che il Senato, secondo i suoi precedenti, vorrà dispensare dalla lettura dei medesimi.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Prima di aprire la discussione generale interrogo i signori Ministri se accettano che la discussione si apra sul progetto della Commissione o se si deve aprire sul progetto ministeriale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** I Ministri proponenti non credono che la discussione debba aprirsi altrimenti che sul progetto del Governo. Non è già che non vi sia disposizione, da nostra parte, ad accettare buon numero delle proposte dell'Ufficio Centrale; ma siccome le basi principali del progetto rimangono ferme, ed alcune proposte vanno, per nostro avviso, soggette a discussione, così preghiamo il Senato a volere aprire la discussione sul progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Debbo far presente al Senato che il primo iscritto per parlare nella discussione generale è l'onorevole Senatore Cacace, il quale vorrebbe proporre una mozione sospensiva. Esso scrive da Napoli:

« Sono infermo ed impedito di recarmi al Senato; domando sia trascritta nel resoconto la mia proposta sospensiva. »

Siccome il Senato sa, non si può trascrivere sul resoconto nessuna proposta sospensiva; quindi mi basta aver accennato che l'onorevole Cacace era iscritto per la proposta sospensiva, ma che, essendo egli assente perchè malato, tale proposta non può venire posta in votazione.

**Senatore LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale, in seguito alla dichiarazione del Ministero si riserva di riproporre come emendamenti quelle proposte che aveva già formolate di contro al progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto, dopo il Senatore Cacace, è l'onorevole Senatore Rossi Alessandro, al quale do la parola.

**Senatore ROSSI A.** La legge che audiamo a discutere, signori Senatori, risponde a un desiderio generale, e si avvantaggia di tali prerogative di opportunità e di progresso che una voce si poco autorevole qual'è la mia non saprebbe aggiungerne alcuna.

Se io mi allontano un istante dal banco dell'Ufficio Centrale per rendere in pubblico a questa legge il mio modesto suffragio, gli è per parlare dei fatti, gli è perchè io vengo, per così dire, dal campo, e mi giova darvene sincere notizie, — ben fortunato se, accogliendone benevolmente la esposizione, ne trarrete argomento a confortare della vostra sapienza lo spirito liberale che informa tutta la legge.

Nella magistratura, dalle cattedre, nel foro elette intelligenze dedicarono alla medesima lunghi studi; — le Camere di Commercio le più giudiziose osservazioni dell'esperienza vi aggiunsero, ritraendo le impressioni delle varie provincie del Regno; la stampa ne svolse parecchi punti controversi; l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vi elaborò una dottissima Memoria, e finalmente l'o-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

norevole Ministro Guardasigilli venne a porgerci un progetto di legge che s'impronta del pari alla teoria ed alla pratica.

L'Ufficio Centrale approvò le idee degli onorevoli Ministri e spera di non averne oltrepassati gl'intendimenti.

È un titolo importantissimo del nostro Codice di Commercio. Udi da taluno muovere appunto perchè non piuttosto all'intero Codice si mettesse mano; — tanto più che una benemerita Commissione ne ha già bell'e preparato lo scherna di riforma. Io lodo il Ministero del partito che ha preferito. Tutti conosciamo le difficoltà e le lungaggini che avrebbero trascinate le discussioni di un migliaio d'articoli, nelle nostre condizioni parlamentari.

Ma vi ha di più opportuno ancor questo, che ai tempi che corrono tutto si modifica e trasforma dinanzi a noi, nei commerci in ispecie, per lo sviluppo delle comunicazioni e degli scambi, pel movimento delle materie e delle idee. Si direbbe che ogni giorno smuove una pietra degli edifici legislativi, come avviene dei mezzi di difesa e di offesa in guerra. Laonde, ove si tratti di diritto commerciale, io non mi figuro più un legislatore in sedia curule, ma cose uom che cammina, un piede appoggiato sul passato, l'altro che si spinge nell'avvenire; tanto non si fa mai tesoro che basti di esperienza e di esempi.

Ma nell'argomento nostro i fatti aveano già eloquentemente parlato. Conveniva ormai togliere gli equivoci, distruggere i pregiudizi, illuminare le menti; era urgente il riempere nel codice di commercio quelle lacune che un grande progresso legislativo-economico-sociale avea reso intollerabili.

Fortuna invero pel nostro giovane Regno, che la legge possa secondare, seguire il costume; per parecchie leggi si è dovuto coordinare alla meglio le parti al tutto, per altre darsi un regime d'imitazione. Invero cosmopolita è il progresso, e simbolo di amistà internazionali è l'Italia; torna necessario studiare all'estero quel tanto (ed è ancor molto) che a casa nostra ancor non possiamo, a misura che le tendenze e gli usi si vengano fondendo e armonizzando, negli interessi materiali, delle varie nostre provincie fisicamente disgregate da secoli, ed ora profondamente unite nel concetto politico nazionale.

Senonchè avvi progresso e regresso, che talvolta sull'istesso tracciato si trovano; ed ogni popolo ha la sua indole particolare, qualità e difetti particolari. Noi, fra le altre cose pechiamo di impazienza. Nella maggior parte delle azioni ci reggiamo meglio di un istintivo senso morale che di un'autorità non peranco confortata da tradizioni. E tuttavia vogliamo crescer presto, crescere d'un tratto; invidiamo i provetti, pur sapendo quant'è lento il cammino delle nazioni.

Questa impazienza non l'ebbe però il Ministero (e lo dico a sua lode), presentandoci ora una legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

Ancora pochi mesi addietro la nostra mente sarebbe stata meno indipendente. Eravamo nel buio; una crisi quasi europea si è vista ascendere, farsi minacciosa, e discendere, non senza influenza nel nostro movimento economico.

Alcuni Stati che avevano messo mano allora in questa legislazione, si fermarono a mezzo cammino per tema di reazione.

Adesso il temporale non romoreggia più che da lontano; e il Senato può ormai con mente serena inaugurare quell'indirizzo sano e largo che richiede lo spirito di associazione, questo portato naturale della società moderna, mettendolo in armonia colla legislazione liberale che ne governa nelle comunicazioni e negli scambi internazionali.

Lo spirito di associazione, bene concepito ed inteso, è gradino anch'esso di civiltà, livellatore di condizioni, istromento anch'esso di unificazione. È anima del commercio e della marina, causa ed effetto del credito, reagente contro le crisi economiche e finanziarie di cui non si può più ormai contrastare fra nazioni civili la solidarietà internazionale. È fattore tecnico nella divisione e nel perfezionamento del lavoro, e quindi fattore economico dei salari e dei consumatori; e mentre ci concilia il rispetto dei popoli vicini, diventa mezzo potente di prosperità nazionale.

Queste verità si presentavano dagli Italiani.

Infatti, o signori Senatori, dacchè rimasero soddisfatte le nostre aspirazioni politiche, e si calmarono le emozioni de' grandi fatti storici, onde fummo testimoni e parte, si videro da un lato destarsi le attitudini produttive e commerciali legateci in tradizione dagli ante-

nati, dall'altro venire a galla i risparmi, che prima s'erano ritirati, impauriti dalla presenza dello straniero o dai pericoli della stessa rivoluzione, e diffondersi uno spontaneo sentimento d'armonia nazionale nel campo degl'interessi. Era la vita della natura che ripigliava rigoglio dopo l'aragano; era la coscienza che Iddio ci aveva largito un patrimonio fisico, il migliore del mondo — era un onesto sentimento di sicurezza — un'era di pace che si inaugurava. Si volle dar mano alla seconda Italia, l'Italia economica.

Se non che il Governo procedeva con eccessiva prudenza. Il Governo vedeva assai bene che in coteste associazioni la fiducia degl'individui non potea scompagnarsi dalla fiducia pubblica, la fortuna privata non avere una grande influenza su quella dello Stato. Ma esagerandosi l'idea autoritaria si credeva chiamato ad intervenire, per ufficio di paterna tutela, prima col sistema del sindacato, poi con quello della ispezione e coll'autorizzazione sempre di leggi speciali in contraddizione collo spirito dei tempi nuovi. Cotest preoccupazioni del Governo si appalesarono bentosto per vacue inutilità, per inceppanti molestie, che riuscivano ad effetti contrari appunto nella pubblica morale che si voleva proteggere.

Il Ministero attuale se n'è convinto. L'onorevole Ministro Guardasigilli, l'onorevole Ministro del Commercio, hanno compreso che non vi ha ente al mondo che si lasci imprigionare meno del capitale.

Il capitale imprigionato fugge ed emigra.

Tutelato contro natura, anche simulatamente, cade in mano dei furbi.

Libero, diventa gigante.

E il Ministero Minghetti che, anche in mezzo al corso forzoso, si è provato a preparare la libertà delle Banche, porta ora al Senato l'emancipazione del capitale in omaggio ai nostri principi liberali, ad eccitamento dell'iniziativa dei cittadini, e colla fiducia, che vedrete, o signori Senatori, più avanti essere giustificata dai fatti, nello svolgimento del progresso economico-morale del paese.

Io confido che l'emancipazione sia cordiale, sincera, senz'ombra di regresso. E come nella famiglia lo scioglimento della patria potestà si usa celebrare con solenni cerimonie, permettetemi, onorevoli Colleghi, che io vi tracci di

volo la biografia di queste minorenni, che sono le Società e le Associazioni commerciali nel Regno. Io spero che non le troverete indegne del vostro verdetto.

Troppo divagò, anche pogli accennati contrasti, la pubblica opinione. V'ebbero giornali autorevoli che gridarono perfino al feudalismo industriale, un feudalismo che finirebbe per imporsi allo stesso Governo. Vedete che larghezza d'idee! Ed erano gli stessi che sostenevano a spada tratta il monopolio della Banca Nazionale! A cotesti si poteva rispondere: v'inchinate, amici, dinanzi alla benefica fatalità del progresso scientifico economico-morale? Via! rendete omaggio anche al progresso tecnologico e fate opera di buoni cittadini indirizzandolo piuttosto in aiuto del principale.

Altri si facevano l'eco di appassionati interessi; le critiche della prima pagina gridavano contro i pomposi annunci della quarta pagina, nell'una i milioni perduti, nell'altra i milioni annunciati. Noi stessi abbiamo poi la triste abitudine di renderci scarsa giustizia, onde di frequente ci conforta il giudizio più imparziale e benevolo che dei fatti nostri portano gli stranieri.

Questi fatti d'altronde che datano dall'epoca storica del 1870 sono abbastanza recenti e conosciuti. Genova, come sempre, sorse la prima. Entro pochi mesi fondava 30 Banche per 240 milioni nominali. La seguivano Milano, Torino, Roma ed altre città principali. Sorsero fondazioni di credito, di commercio, d'industria, di costruzioni, di navigazione. Era una estrinsecazione generale, e in quelle novissime prove il filo elettrico accoglieva del pari le idee luminose e le combinazioni artefatte, i profondi propositi e le adesioni entusiastiche, e quasi che il paese più non bastasse, si valicavano le Alpi e il mare; capitali italiani si offrivano in Gallizia, in Turchia e in Germania.

Qualché maligno spirito ha potuto insinuare che si fosse accesa una certa reazione, una specie di volontà d'affrontare una legislazione che non avea creduto dovere affermare né negare la libertà delle Banche.

Ma nei fatti ci avevano favoriti due o tre anni di copiosi raccolti. La guerra franco-prussiana ci avea creato per pochi mesi de' lucri eccezionali di transito, che i meno attenti nostri statisti per breve momento scambiarono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

per cresciuta esportazione; effettivamente anche il lavoro nazionale si accrebbe di alcuni spacci sconosciuti in addietro. Per ultimo l'esempio dei Tedeschi esercitava in Italia una specie di seduzione; l'Austria-Ungheria per guadagni reali di esportazione, specialmente agricola, la Germania per quei pericolosi miliardi che parevano non dovere più trovar fondo, si esageravano le associazioni. In breve, la fine dell'anno 1872 non era più, anche da noi, il solo movimento riflessivo di ben concepite imprese; avea cominciato a infiltrarsi insieme la febbre di subiti guadagni; non si guardava più in là di una stagione nella mente di parecchi fra i promotori dell'ultim'ora, ed insieme al quieto ed onesto collocamento del risparmio accumulato, s'intrometteva in parte il capitale in formazione, il capitale militante, a sviare il proprio naturale indirizzo e a turbare le relazioni esistenti. Stimo io! Il mercante genovese di carbone o di ferro che in pochi mesi ebbe guadagni del 100 0/0, doveva vedere con occhio compassionevole il paziente industriale che sulle rive delle nostre correnti andava a fondare l'opificio. Il mercante non si fermava a chiedersi quale sarebbe il valore del futuro tessuto; gli bastava indovinare il valore che la fede pubblica accorderebbe lì per lì al fabbricante sulle azioni che in nome suo si sarebbero emesse.

Fortunatamente non ci ha malanno quaggiù che non contenga qualche germe di bene, non fosse altro, di esperienza. Apparirono in tale guisa in piena luce le cause che avrebbero compromesso il presente e le lezioni che conveniva trarne per l'avvenire.

Ed ecco l'enumerazione dei guai di quel tempo in alcune di codeste associazioni:

1. il numero delle associazioni non era tanto eccessivo per l'estensione del Regno quanto era rapido, affrettato, simultaneo, non equamente ripartito;

2. vi era difficoltà ad avere direttori abili, istruiti, che avessero qualità tecniche e talvolta anche morali;

3. i Consigli di amministrazione erano per così dire improvvisati, perchè era impossibile trovare lì per lì tanti individui che potessero fungervi degnamente, fondatori che avessero gli stessi interessi della fondazione; era difficile sfuggir nomi di pura apparenza, od evitare

Consigli composti di gente lontana dalla sede, e quindi di non facile convocazione;

4. gli statuti in generale erano poco pratici; non vi erano programmi precisi, nè erano mantenuti; pareva che tutti dovessero far tutto;

5. per impazienza di lucri immediati si preferivano operazioni effimere alle operazioni sicure, positive, ma a lungo corso;

6. ci fu abuso d'importazione quasi che il consumo d'Italia si fosse raddoppiato, e questo influi sull'incremento dell'aggio nella valuta per i rimborsi necessari all'estero;

7. finalmente gli inevitabili giuochi di Borsa.

E che cosa faceva il Governo?

Il Governo andava riconoscendo di più in più che gli si era tolta ogni briglia di mano, che la tutela non aveva fatto ufficio buono; andava coprendo la *Gazzetta Ufficiale* di Decreti reali d'autorizzazione, facendo mostra di alcune parole riformate e tirando innanzi.

Meglio assai funzionavano le casse del fisco per le tasse di registro, di ricchezza mobile, di circolazione e via dicendo.

Intanto la reazione non si fece attendere, e ad affrettarla sopravvenne la crisi economico-annunaria del 1873, che fu tremenda in Germania e nell'Austro-Ungheria. Ben presto se ne risenti anche l'Italia, e, in quelle condizioni, quanto era debole, artificiale doveva infrangersi.

Genova, la più animosa, ne fu più particolarmente vittima. Non doveano partire da essa però gli esempi più rumorosi dei disinganni. Né le cadute furono molte; nulla che rassomigli, anche da lontano, ai famosi Krach di Vienna e di Berlino. Si ebbe il tempo e la virtù di operare alcune liquidazioni, alcune riduzioni; laonde furono pochi i fallimenti, rarissimo poi l'intervento del Procuratore del Re. D'altra parte convien considerare che molta somma de' capitali annunziati non s'era ancora versata. Genova ne fu salva con un centinaio di milioni, per lo più iti all'estero, e meno si è perduto altrove.

Nè questo avvenne d'un tratto, e neanche avvenne imprevisto. Il commercio regolare soffrì, è vero, una crisi, per così dire, normale, proveniente da uno scarso raccolto, e perciò dal diminuito consumo, ma le Banche non ci ebbero che una minima influenza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Convien sapere una volta per tutte che il commercio serio da noi non si divaga nella stampa; e certe statistiche, che di quando in quando si leggono sui giornali, si stendono secondo spira il vento. Convien saper discernere gli effimeri valori in tutti questi listini di Borsa, le effimere perdite, gli effimeri guadagni; spazzare il campo dai moralisti di professione, dai moderni piagnoni, dal panico degl'ignoranti, dai terrorismo di Governo, se pure ci fu. Oh, finalmente avvenne in qualche consorzio, in pubblico, quello che avviene tuttoggiorno nei Banchi e nei negozi privati, nella lotta eterna fra il bene ed il male, la verità e l'errore, la scienza e l'ignoranza, la moralità ed il vizio.

Dalle quali considerazioni io deduco che il paese nel campo economico è più saldo, nel campo morale più sano che non si vuol far credere comunemente, che forse non crediamo comunemente noi stessi. Secondo me, non solo è da perdonare quanto di travolto si è riscontrato in questo movimento economico, non solo è da lodarsi questa spontanea e quasi repentina estrinsecazione di forze, perché fenomeno di salute, di vita, ma conviene anche vedere se delle parziali catastrofi fosse il mondo degli affari interamente colpevole.

Riportiamoci al periodo 1866-70. Allora come adesso pesava il corso forzoso, anzi più duro era e più dannoso perchè s'erano i vecchi interessi spostati ed i nuovi non ancora adagiati; il commercio e le industrie si sentivano isolati perchè il credito estero s'era inaridito, il conto corrente sospeso. Così ripiegati d'un tratto in loro stessi, costretti a contare sulle loro forze, quali aiuti trovavano nel paese i commercianti e gl'industriali? Si trovarono a fronte della Banca Nazionale, istituto più che altro governativo; Banco di Stato con emissione privilegiata. Migrata da Torino a Firenze, essa aveva coperto il Regno di sue succursali. Caduti un dopo l'altro gl'istituti locali, la Banca doveva essere di sua natura assorbente, ostile a quei pochi che rimanevano in piedi, benchè benemeriti nella lor cerchia ristretta. Era forte del privilegio, arbitra del credito per quanto lo Stato le lasciava di disponibile per le anticipazioni e gli sconti ai privati.

Intanto il mercato nazionale dopo l'acquisto della Venezia, di più in più si andava fondendo. Quanto esisteva di attività industriale si ren-

dea noto di regione in regione; fino a un certo punto il corso forzoso diceasi favorire le piccole industrie nazionali.

Ma per fondare l'Italia nuova mancavano le molle principali, il credito, lo sconto, l'anticipazione; ogni sorgente era inaridita, ogni iniziativa si spuntava per insufficienza di mezzi. Gli stessi statuti della Banca Nazionale a tanto patrio scopo non si prestavano; lo Stato la aveva irretita per conto suo; ad ogni bilancio, gran parte delle discussioni al Parlamento trattavano delle relazioni sue colla Banca Nazionale.

E non è a dire che i direttori, o meglio l'illustre suo capo e nostro collega fossero lieti di tanta protezione, non desiderassero scuoterla davvero, ed allcarsi al movimento e ai desideri del paese.

Nella riforma degli statuti progettata nel 1869, gli azionisti aveano destinato un decimo del capitale sociale per la fondazione d'istituti di sconto e di deposito. Ma era nella natura delle cose che non si potesse, per le relazioni obbligate verso lo Stato. L'altro ieri io leggeva le discussioni che ebbero luogo in Senato nel gennaio 1866 all'occasione del progetto di legge sul passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca. Quanto liberali e sapienti fossero quelle orazioni dell'onorevole nostro Presidente, per primo, e dei Senatori Di Revel, Poggi, Gallina, Cacace e Siotto-Pintor si è visto ben presto. Pare che il Senato fosse presago di quanto doveva avvepire sei mesi dopo, e vi fu chi disse che la Banca minacciava divenire il grande elettore del Governo.

Erano infatti a quel tempo due correnti di idee. Gli uni dicevano che debole troppo era l'edificio finanziario e immaturo il reddito delle imposte; e quindi si rendea indispensabile allo Stato una Banca potente, anche pel servizio della rendita pubblica e dei pagamenti all'estero. I più illustri difensori dei principi dicevano doversi cedere all'impero dei fatti; doversi concentrare la Banca, come si era concentrato lo Stato; lo stesso monopolio essere favorevole all'unità d'Italia.

Gli altri volevano che, aboliti diversi privilegi, tanto più si dovesse togliere quello del credito. Dicevano non occorrere tutele che, fomentando l'ignoranza e l'accidia di molti, favorivano la scaltrezza di pochi; non si esagera-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

vano i terrori dell'emissione abusiva, impedivano la fusione della Banca Toscana, chiesta dagli altri in nome della libertà, proteggevano il Banco di Napoli. Lasciate libero il credito! dicevano. Gli altri rispondevano che al credito mancavano gli affari, che non si doveva essere nemici della grandezza, accusando la Banca, e che, non trovandosi al timone dello Stato, era ben agevole il perdersi in discussioni teoriche.

A sinistra, nell'altro ramo del Parlamento, si credette accomodare la lite coll'inchiesta parlamentare del corso forzoso, nella quale ogni opinione con rara equità era rappresentata, a cominciare dall'onorevole Sella, dal compianto Cordova, dallo scienziato Messedaglia, da quell'occhio di linca che è l'onorevole Seismit-Doda, dal dotto economista che è l'onorevole Relatore di questa legge, e da due industriali, uno dei quali ha l'onore di parlarvi. Girammo le diverse città d'Italia, ne scrutammo le viscere economiche, e ne uscì una Relazione del nostro onorevole collega Lampertico, alla quale tutti lavorammo, e che è e sarà sempre consultata da chi voglia conoscere le origini e lo svolgimento del credito nell'Italia nuova, e le sue condizioni rimpetto al corso forzoso.

L'aspettativa del paese non era mediocre, ma i tempi erano ancora immaturi; gli autoritari si schermivano sempre dietro alle necessità finanziarie, perdemmo la lancia spezzata del Cordova, e chi lo direbbe? Tanto lavoro, la Relazione dell'inchiesta parlamentare non si è potuta nemmeno discutere, e il più semplice degli ordini del giorno ci pose la pietra: *lapidem cum custodibus*.

Ma la situazione non si faceva migliore, le cose rimanevano come prima, il credito non germogliava, il monopolio s'era fatto gigante. I provvedimenti presi sulla limitazione della circolazione, sulla emissione, non erano che la cura dei fenomeni — e intanto il debito dello Stato colla Banca appariva ascendere al miliardo.

Che faceva il paese? Il paese rimediava col suo buon senso, come fanno sempre gl'Inglese, al difetto della legislazione fin che ha potuto; si veniva giovando delle Banche popolari, anche a costo di tormentarne gli statuti; occorreva alle casse di risparmio; tentava il credito agrario, il credito fondiario.

Ma gli ricorrevano alla mente le tradizioni

liberali italiane; si ricordava che il concetto delle Banche era stato creato in Italia, e non trovando modo di uscirne perdette pazienza: chè quanto è artefatto non dura; gl'interessi compressi ruppero il freno: *Resurrexit!*

Fu, ne convengo, risurrezione un po' disordinata; ma mettiamoci la mano al cuore, facciamo un po' di parte all'indole nazionale, richiamiamo a memoria quanto incoraggiamento si è dato in Parlamento, dalle cattedre, dai Congressi, dalle Esposizioni, allo spirito di associazione, come quello che doveva redimerci dal servaggio economico, e diventare elemento indispensabile di prosperità. Non moviamo dunque rimprovero per quanto d'immaturato, di affrettato, d'inconsulto, di malsano anche, si è visto in questo movimento. V'ebbero slanci generosi insieme, e patriottici intendimenti e utilissimi fini. E quanto è vitale, che è certo il più, rimarrà, e si propagherà a distendere la vita nuova in ogni parte, anche meno preparata, del Regno.

Intanto si rileva dal Bollettino Ufficiale che per merito e cura dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, si è cominciato a pubblicare, come a tutto il 1874 esistono di società commerciali, autorizzate nel Regno, N. 748, di cui cessate nel 1874 N. 56. Non essendosi tenuto conto delle cessazioni degli anni precedenti si desume tuttavia il cospicuo numero di oltre 600 società commerciali esistenti. Formano 15 categorie diverse, e alla fine dell'anno 1872 sopra 2 miliardi e 78 milioni nominali si erano versati 1 miliardo 436 milioni. Alla fine del 1873 altri 278 milioni si sottoscrissero, e il totale versato approssima oggi 1 miliardo 600 milioni ripartiti nel modo seguente:

Nelle Banche di emissione	milioni	282
» » di credito ordinario	300	circa
» » » fondiario	17	
» » » agrario	12	
» » » popolari	24	

Quindi dopo una somma di 600 milioni ed oltre affidati al credito, rimane quasi un miliardo affidato alle industrie. A questo miliardo aggiungete un altro miliardo di risparmio nazionale accumulato che sono i depositi affidati alle Banche di credito e alle Casse di risparmio. Notate che le anticipazioni e gli sconti vanno a 815 milioni, a mezzo miliardo i conti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

correnti, ed a 126 milioni le cartelle del credito fondiario. E il 1874 fu anno di crisi, di scarsi raccolti, di accresciuta importazione, di non felice esito per le sete. Malgrado tutto ciò, i fatti narrati ci provano che l'Italia economica si muove, e che un lievito potente di associazione si manifesta di più in più nelle nostre città.

A queste cifre corrispondono le fondazioni industriali per associazione, nelle arti tessili, nelle cartiere, nella navigazione e in diversi altri rami dell'attività nazionale, il cui sviluppo, si può dire, è alle prime prove. Già i bollettini esteri, le riviste industriali parlano del nostro movimento; se ne occupano gli interessati alla rinnovazione dei nostri trattati di commercio internazionali.

Dalle nostre statistiche non si può rilevare il profitto dei noli marittimi, il denaro dei forestieri, il risparmio degli emigranti, i lucri del transito; tutto questo insieme, per poco non raggiunge il mezzo miliardo.

E v'hanno ancora risparmi inoperosi, e ricchezze nascoste, che gli stessi fatti narrati in parte manifestarono, e che attendono la sanzione delle prime prove dell'associazione e il suo svolgimento normale; attendono anche l'esito della legge che stiamo per discutere.

Imperocchè quanto si è fatto non basta.

L'industria della terra è assai più indietro dell'industria delle arti. Non bastano per questa *magna parens* il sole e la pioggia, nè anche la scienza sola basta; occorre il denaro, occorrono le macchine, occorre il lavoro. Le sete non si sanno svolgere dappertutto come in Lombardia e nel Piemonte; il riso non si sa brillare, ed è dall'Olanda, ove si brillano meglio che da noi, che escono a farci scontro i risi chinesi; il vino non si sa fabbricare in ogni provincia come si sa fabbricare in Francia; dove mancano le strade; dove stanno inoperose le miniere; dove le nostre forze motrici scendono vergini al mare.

Quanto si è fatto non basta a un popolo moderno di 26 milioni d'abitanti.

In molte provincie lo spirito d'associazione non è ancora penetrato od è penetrato male. In molte provincie il lavoro langue e son le provincie più belle! Certo siamo grati agli stranieri che vengono a visitare il bel paese che « Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe »;

ma non vogliamo essere un popolo di albergatori o di spedizionieri.

Se non che, o signori Senatori, l'azione isolata dell'individuo diventa impotente dinanzi agli stromenti ed ai mezzi della civiltà moderna, nel tempo istesso che quegli stromenti e quei mezzi inanimati hanno d'uopo dell'intelligenza che li fecondi e vivifichi.

Io non penso come coloro che distinguono le associazioni in due gruppi, in uno dei quali rispondano le persone, nell'altro il capitale. Più che teorica, la distinzione è meccanica. È illogico, irrazionale, oltremodo dannoso, il supporre cotesto isolamento del capitale, ora che le società anonime vanno a prendere da noi (per circostanze che il Senato chiaramente immagina e ch'io smetto di più oltre svolgere per non abusare dell'attenzione sua) la forma si può dire esclusiva del nostro movimento economico, abbandonando le forme dell'accomandita. Tutte indistintamente le società anonime hanno bisogno di un nome; intorno a un nome si aggruppano. Ne abbiamo esempi infiniti, positivi e negativi, anche in Italia; ma, per citarvi un nome, credete voi che sia diversa cosa il denaro che amministra il signor Krupp da quello che maneggia ogni altro fonditore di cannoni? O che i suoi dodici mila operai abbiano braccia e mente privilegiate?

Così dite delle associazioni nel credito e nella finanza; ma nella industria è il principale. Non abbonda ancora il capitale in Italia; ma rarissime sono in Italia e dovunque le menti superiori; e più grandi sono i mezzi del consorzio, più si rende indispensabile nell'individuo l'accoppiamento delle scienze esatte, dell'arte tecnica, del senso politico-morale, di quella grande abilità infine che è l'onestà.

Perciò da questa opportunissima legge, onorevoli Senatori, vedete insieme alla personalità giuridica trasparire ad ogni piè sospinto la personalità morale. Ciochè dev'essere supremo fine del legislatore, e sarà, non ne dubito, il criterio principale delle nostre discussioni. Bene definita, bene messa in evidenza la responsabilità personale, circondiamola di quel rispetto che merita. Rendiamo aspro il cammino ai furbi ed ai tristi, ma non seminiamo di triboli e spine quello degli onesti.

Invero una legge di emancipazione non può

essero la legge dei sospetti; e non è certo il Senato che intenda essere liberale a metà.

Immensa è la distanza che corre fra la responsabilità effettiva e la responsabilità morale. La prima può tendere agli agguati alla legge, può uccidervi a freddo; non manca all'uopo nè di patrocinatori, nè di passaporti. La seconda esprime veramente l'estensione della mente e del cuore di un individuo. Arbitra inopera nel mondo civile, e, perchè è uno spirito, sovrasta alla legge scritta. Se la legge le porge un manto regale rimane regina, ma se si attenuasse a coprirla di ceneci, è spirito che si dilagua e muove ad altre regioni più pure.

Questo è il vero concetto dell'ente stabile, obbligato, che delle società anonime in Italia, come esistono, si propagano e tendono a stabilirsi, rimane sempre prima guarentigia e forza essenziale. Quanto al capitale, mobile, irrequieto, mutabile e perfino giocabile, io mi preoccupo mediocrementemente delle teorie degli economisti, e guardo il mio tempo e il mio paese.

Quindi pel piccolo azionista, ne pedagoghi, nè poeti; pel grande azionista, nè tirannie, nè ingiustizie.

Che direste, o Signori, di un capitano che per attendere con ogni precauzione al varco il nemico, chiuda l'accesso anche all'alleato, mentre il nemico poi lo girasse di fianco?

Una legge che si facesse ingiusta pel grande azionista, allo scopo di conservare anzi aumentare la tutela antica pel piccolo azionista, la chiami chi vuole democratica, io la chiamerò illiberale.

V'hanno degli ignoranti e vi hanno dei furbi, ma la Dio mercè non è così la grande maggioranza della nazione.

Il Senato e gli onorevoli Ministri hanno anche essi come me altro e ben migliore concetto dei propri concittadini.

Una legge, che venisse a turbare il senso morale della responsabilità e ad esagerare o a diminuire i diritti del capitale, nuocerebbe allo sviluppo dell'associazione e ne depraverebbe lo spirito.

Definisca quindi la legge, metta in evidenza la responsabilità, ma non turbi, non tormenti d'altra parte il capitale. Lasciamo gli idilli di moda sul piccolo azionista, non comprendendosi perchè il piccolo non debba avere, se è certo, gli stessi interessi del grande azionista.

Io non frequento le Borse, ma da dilettante visitai con amici talvolta qualche Borsa italiana, ed altre per curiosità ne vidi all'estero. Le Borse italiane e le loro scommesse (che altro non sono i giochi di Borsa) mi paiono presso a poco anche tuttora come le descrive il venerando nostro collega Gino Capponi nella sua Storia di Firenze.

Invece mi trovai un giorno alla Borsa d'una grande capitale d'Europa, e ho dovuto fuggirne dopo pochi minuti, perchè parevami di essere entrato in un pandemonio, in una bisca.

In quel luogo, se avesse potuto applicarsi il famoso emendamento del Senatore Angioletti, vi accerto io che avrebbe operato a dovere. (*ilarità*). Ebbene, sapete chi erano a quella Borsa i piccoli azionisti che compravano e vendevano come all'incanto? Erano cocchieri di piazza, e cuochi, e discoli figli di famiglia, e commessi di studio (la cui fedeltà si misurava dai corsi) e aggiatori di taverna.

Oh, come facciamo bene ad uscire talvolta d'Italia! ne torniamo più modesti, ma anche più miti e più giusti.

Ma torno a riva anch'io, onorevoli Collegli, per non abusare della vostra pazienza; benchè io creda che l'esposizione dei fatti economici di cui vi ho discorso abbia lasciato una buona impressione nell'animo vostro, come di una giustizia resa al paese, come un conforto per l'avvenire e come un raggio di luce che illumini le nostre discussioni.

Io vi ho detta la verità, vi ho parlato con profonda convinzione, anche di esperienza. Mi rimane una certa trepidanza, ma ai miei Collegli mi affido interamente.

L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e il Consiglio di Stato che conta molti dei suoi rispettabili membri nel Senato, non possono avere dimenticate le impressioni di alcuni fatti, certo non lodevoli, che ho narrato, ma che sarebbe ingiusto il non soggiungere che formarono l'eccezione e non la regola.

Essi hanno forse tuttora fra le mani alcune liquidazioni, alcune riduzioni richieste da società esistenti, dove nella maggior parte dei casi, anzi nella quasi totalità, l'onestà dei gerenti non è compromessa nè sospettata; parecchie anzi delle medesime danno l'indizio di riassestamento più che d'imbarazzi finanziari.

Molto minori, anzi minimi sono i casi che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

oltrepassarono le soglie della giustizia, e qui pure dell'alta giustizia siedono i degni magistrati; e numerosa in Senato è la schiera di giureconsulti illustri.

Ora, se per ipotesi io dovessi qui rappresentare, delle 600 società commerciali d'Italia, le 550 e più, che camminarono vegete, prospere, oneste, accreditate pria, durante e dopo la crisi, e delle quali i miei onorevoli colleghi non hanno sfogliato le pagine, ed io, rispetto ad essi colleghi, mi trovassi, oltrechè spoglio d'autorità personale, come sono, anche solo o quasi solo... io penso che sarà una fortuna, perchè avrò confidate le mie ragioni a colleghi italiani di cuore ed a perfetti gentiluomini.

V'immaginate facilmente che se io desidero che sieno rispettate e libere le associazioni, come non posso volerle diversamente nè i Ministri, nè il Senato, gli è perchè io desidero che si sviluppino di meglio in meglio, gli è perchè mi preme che gl'Italiani, come un giorno nella guerra allo straniero, si associno oggi concordi e sicuri nell'amore al lavoro nazionale.

*Laboremus!* è il grido che un romano imperatore pronunziò in queste istesse mura di Roma, sedici secoli addietro; e parve il grido di pentimento del paganesimo che tramontava. Ma non era che l'eco della buona novella portata dal cristianesimo nascente, che creò le lettere di emancipazione, e le patenti di nobiltà al lavoro, quelle patenti cui devo io pure l'onore di sedere fra sì illustri cittadini.

Aiutiamo dunque il capitale, per poco impaurito e ritratto, e facciamo sì che ammaestrato ora dall'esperienza, e avvertito da più sapiente e liberale legislazione, prosegua a fecondare il lavoro, di cui è fonte necessaria e nutrimento. Avremo così continuata l'opera nei tempi nuovi in aumento della potenza e prosperità della patria.

(*Vivi e generali segni d'approvazione; molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

**PRESIDENTE.** La parola al Senatore Pescatore.

**Senatore PESCATORE.** Signori Senatori! Avete udito il nobile discorso dell'onorevole Senatore A. Rossi, pieno di considerazioni elevate di cui può essere capace solo una persona versata nelle dottrine e nella pratica dell'argomento di cui si tratta, quale si è certamente

l'onorevole Senatore. Io, certo, non potrò seguirlo in questa via e dovrò attenermi al precepto che dice: *scripta manent*. Non posso tuttavia astenermi di fare qualche rilievo sulle tendenze generali del discorso che abbiamo udito; imperocchè mi pare che sotto modeste e semplici apparenze esso tenda in sostanza a propugnare una libertà pressochè assoluta delle grandi compagnie.

Egli dipinse in primo luogo con colori assai vivi l'anarchia a cui non è gran tempo si erano dati in braccio presso di noi non pochi istituti finanziari; rammentò anche la crisi tremenda quasi Europea, diss'egli, di cui non è ancora cessato il rimbombo. Dopo ciò, fece lunghe considerazioni per scagionare il paese, dell'avvenimento di tali disastri se non in tutto almeno in parte.

Io partecipo a questo sentimento. Io ne sono almeno in parte persuaso e per le ragioni che addusse, ed anche per ragione dell'autorità dell'oratore che professa tali opinioni. Io non credo però che trattandosi di formare una legge la quale ha per scopo di stabilire guarentigie idonee ad antivenire il rinnovamento di tali disastri possa convenire al legislatore quello che l'onorevole Alessandro Rossi pareva suggerire, di dimenticare l'avvenuto: noi crederemo che il paese non sia tanto colpevole, crederemo col Senatore Alessandro Rossi che in mezzo a tanto male prevalse ancora il bene come ha dimostrato appellandosi anche in ultimo alla testimonianza dei Consiglieri di Stato e dei Magistrati; ma non dimenticheremo che il male fu grave, e gli abusi furono orribili e spaventosi e che la moralità non fece sicuramente in alcune parti del Regno bella mostra di sé: non dimenticheremo che furono i fatti che ebbero luogo presso di noi, simili a quelli che ebbero luogo presso altre nazioni, che suggerirono l'idea di dare una costituzione sociale alle compagnie anonime e costituzione abbastanza efficace con guarentigie abbastanza valide, perchè, senza pregiudizio di quella libertà che si deve lasciare all'industria ed al Commercio ed all'esercizio del credito siano però le medesime compagnie tenute nella via della sincerità.

L'onorevole Senatore Alessandro Rossi ci fece una pittura che credo verissima dei bisogni del paese, onde ne deduceva un altro bisogno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

del diffondersi le associazioni delle persone e del capitale, per dedurne una terza conclusione che non si debbano mettere inciampi alla libera diffusione delle società e massime delle grandi compagnie.

Da queste considerazioni mi parve che trasparisse il concetto di lasciare che nelle grandi compagnie si organizzino una specie di potere dittatoriale quale sorge necessariamente da una libertà pressochè assoluta; e questo suo concetto mi sembrò che lo esprimesse abbastanza chiaramente con parecchie sentenze, quando diceva per esempio: « nelle grandi compagnie un nome si deve avere e ciò basta » tutto il mondo si aggruppa intorno ad un nome e la cosa sociale prospera; quando ci diceva di non seminare la via di triboli, che non si deve fare una legge di sospetti, che proclamando la libertà, si deve darle un manto regale, non coprirla di cenci; che pei piccoli azionisti non bisognano nè pedagoghi nè poeti, e pei grandi azionisti nè tirannie nè ingiustizie; che finalmente bisogna lasciare aperta la porta perchè volendo chiudere l'accesso al nemico non si chiuda per avventura anche all'alleato; che non si deve turbare il senso morale della responsabilità.

Mi pare che con tutte queste belle parole egli richiamasse in sostanza nel senso suo il più assoluto, l'antico principio: *laissez faire, laissez passer*.

Mi duole di non potere assecondare cotesto concetto, perchè se prevalesse si potrebbe quasi rinunciare al concetto da cui muove la legge che cade in discussione, il concetto, dico, di dare una costituzione alle società per azioni.

Io credo che bisogna entrare in qualche maggior particolare, ed esaminare un po' più da vicino la questione che presenta la legge attuale per vedere sino a che punto l'antico principio « *Laissez faire, laissez passer* » si debba ancora applicare, e se questo principio non debba essere non dirò *modificato*, ma almeno interpretato e chiarito.

In questo compito, o Signori, io comincio per eliminare dalla discussione generale le società che direi di ordine privato, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice. Sono cose private perchè gli interessati non molto numerosi, conoscono e sorvegliano e possono certamente conoscere e sorvegliare

personalmente tutti gli affari anche i più minimi che appartengono ad esse. Sono cose, ripeto, d'ordine privato; ma le grandi compagnie anonime, quelle compagnie che raccolgono con pubbliche sottoscrizioni immensi capitali e li concentrano in vaste imprese, queste compagnie hanno una natura ben diversa e richiamano tutta l'attenzione, tutta la sollecitudine del legislatore.

Non voglio caratterizzare altrimenti la natura di queste compagnie che colle parole pronunziate nella discussione dell'analogo legge Belga da uno che mi pare fosse il primo, il più lucido, il più sapiente oratore che abbia preso parte a quella discussione, e che fu anche il relatore della legge.

Che cosa sono, diceva egli (mentre ragionava dei principi fondamentali della legge) che cosa sono le società anonime? Sono a guisa di stati soggetti a frequenti e numerosi abusi contro i quali è potente rimedio quello che riesce così bene alle nazioni civili, cioè il Governo per mezzo dei governati in un regime di larga pubblicità.

Trattandosi di un principio fondamentale, permettetemi che io legga il testo proprio dell'oratore nella sua lingua:

« Elles sont des petits états financiers, soumis à fréquents et nombreux abus, contre les-quels le remède puissant est celui, qui réussit mieux aux nations, le gouvernement par les gouvernés, dans un régime de large publicité. »

Mi pare adunque che nella legislazione delle grandi compagnie anonime sono a considerarsi due elementi; non solamente l'elemento commerciale industriale, che chiamerei l'elemento specifico, del quale soltanto si occupa l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, ma un altro elemento comune, quell'elemento comune alle teorie generali di qualunque buon governo sociale, imperocchè, ripeto, queste grandi compagnie sono a guisa di Stati: e dico subito che se per la popolazione degli azionisti non ci vogliono nè pedagoghi, nè poeti, ci vogliono però guarentigie costituzionali efficaci, quali l'opinione generale ritiene necessarie in qualunque buon governo sociale. E a quelli che comandano, e a quelli che governano, certamente non è da infliggersi nè tirannia, nè ingiustizia, ma è da contrapporsi un sindacato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

efficace; siccome vediamo ancora, ripeto, nel sistema che riesce così bene a tutte le Nazioni, nel sistema in cui il Governo è sindacato dagli stessi governanti in un regime di larga pubblicità. Anzi io o Signori, credo necessaria, nel governo delle compagnie industriali e commerciali, una specie di dittatura, un potere dittatoriale, e non ammetto, anzi credo ipocrita la definizione che le leggi sogliono dare ai reggitori di queste compagnie, qualificandoli semplici mandatarii, temporanei, revocabili, amministratori precarii, e simili. No, sono qualchecosa di più, io li paragonerò piuttosto ad imperatori sorti dal suffragio universale, imperatori, che non è così facile né cambiare, né licenziare. E così appunto deve essere, deve andare la cosa per la parte tecnica, per la parte industriale, per lo esercizio professionale della industria e del commercio, che è l'oggetto della società per l'attuazione di tutto ciò che si attiene all'impresa, essi devono essere dittatori, devono essere investiti di un potere che vinca tutti gli ostacoli, senza di ciò nessuna grande compagnia potrà prosperare: ma fatta questa concessione, io mi permetto di soggiungere che vi è un altro elemento a considerare: libertà assoluta nell'indirizzo delle vostre operazioni industriali, ma necessità in ogni caso di tenersi nelle vie della sincerità.

Io prego l'onorevole Senatore Alessandro Rossi di riflettere, che queste sono due cose distinte: Impero assoluto per l'esercizio dell'industria e commercio; guarentigie per la sincerità della gestione sociale.

E qui io debbo ricordare in due parole la storia delle vicende che percorse la legislazione economica.

Un secolo fa ancora tutta l'attività umana (lasciamo andare la politica che era la più ristretta), ma tutta l'attività umana, civile ed economica era vincolata ad una regolamentazione universale. Vennero gli economisti che proclamarono le leggi naturali economiche, e la libertà assoluta, col famoso principio: *laissez faire, laissez passer*. La loro scuola trionfò ed invase anche la legislazione, la quale si trova ancora in gran parte sotto l'impero di quel principio. Cosa avvenne mercè la libertà assoluta? Lo accennò oggi stesso l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, abusi d'ogni

sorta, malversazioni, agiotaggi, disastri, crisi, ecc. Le menti umane si scuotono, ognuno si domanda, non c'è nulla da fare attorno a quel principio, e al modo della sua applicazione? Questo è certo; una nuova scuola comincia ad apparire, la quale forse non ha ancora definito bene i suoi criteri: alcuni dicono, bisogna tornare indietro, e molti si accostano a quest'avviso.

Ma di quanto tornare indietro? Gli uni vorrebbero di più, e gli altri di meno, e ad ogni disposizione della legge, che abbia l'aria di reagire contro il principio suddetto si oppongono sempre per timore che si torni indietro troppo.

Altri poi, o Signori, e tra questi cotali sono io medesimo, con criterio forse più chiaro, pensano, che non è punto da modificarsi, nell'applicazione legislativa, il principio degli economisti, *laissez faire, laissez passer*, ma si debba soltanto esprimere una condizione che doveva tacitamente sottointendersi: passate pure liberamente, ma passate per le vie della sincerità. Qualunque sia la ragione commerciale, o industriale a cui aspirate, a cui volete indirizzarvi, fate bene attenzione che vi è aperta la via della sincerità; questa non manca mai; e una via che si riconosce al solo vederla, è una via diritta. Non è possibile concepire uno scopo qualunque, onesto, industriale o commerciale, a cui una via sincera non conduca. Accanto a questa via ci sono le vie oblique le quali poi spesso non giungono nemmeno sino allo scopo. A metà cammino finiscono all'orlo di un precipizio, e coloro che reclamano la libertà di scegliere, e scelgono questa via, forse formarono già il proposito di condurre dietro di sé quella gente per cui l'onorevole Senatore Alessandro Rossi non voleva né pedagoghi, né poeti, e giunti a quel punto gettarla nel precipizio, e tornare essi indietro carichi di bottino.

Adunque torno a dire, che non modifico il concetto *laissez faire, laissez passer*. Desidero che il legislatore lasci fare o lasci passare e mi opporrò instancabilmente a qualunque disposizione legislativa che voglia impedire che si faccia liberamente e che si passi liberamente.

La sola condizione sulla quale io insisterò con tutte le mie forze è che si adottino tutte

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

quelle disposizioni le quali costringano lo speculatore, l'industriale o il commerciante di passare per la via della sincerità, per la via retta, persuaso qual sono che a questo modo non si pone impedimento alcuno alla libertà onesta della industria e del commercio.

Con questi criteri io mi accingo all'esame della legge di cui abbiamo intrapreso la discussione.

Premetto che la legislazione sulle società private in nome collettivo e in accomandita semplice è legislazione antica, ormai tutta concordata: la giurisprudenza la sviluppò, la svolse in tutte le sue applicazioni, e le nuove leggi alla loro volta spogliano la giurisprudenza e dei suoi dettati arricchiscono se ne lesime.

Occorrono certamente ancora molte questioni: possono occorrere molte varianti, ed io stesso me ne riservo una buona parte, che proporrò nella discussione degli articoli. Ma ripeto che il sistema della legislazione in se stessa è concordato, e non può dar luogo a serie controversie.

La legislazione sulle compagnie anonime, sulle grandi società per azioni è una legislazione recente. Antichissime sono queste società, e molte leggi che le riguardano sono anche antiche; ma considerate queste società come istituti pubblici e tuttarie svincolati da ogni tutela governativa, la legislazione è recentissima, per la ragione che è anche recente lo svincolo.

La Francia dopo alcune oscillazioni in sensi contrari riuscì alla legge del 1867: la Germania al Codice di commercio del 1870, il Belgio alla sua recentissima legge del 1873. Ora qual'è il carattere di quella legislazione che comincia soltanto adesso? Lo si può indovinare a priori, secondo me, se per altro il mio giudizio non sarà per avventura tacciato di temerità. Chi sono i consultati, chi sono gli ascoltati nella prima formazione di una legislazione che riguarda un istituto così complicato, quali sono le compagnie commerciali di questa specie?

Necessariamente sono i direttori delle società di questa natura che già sussistono, i grossi azionisti loro fautori e cooperatori, tutti insomma coloro che versano nella pratica e nel maneggio di cotesti istituti.

Costoro ispirano, e per verità, hanno tutto il diritto di ispirare la legislazione delle so-

cietà anonime al loro nascere. Ora costoro ispirano certamente le loro opinioni, e le loro opinioni sono quali le ricevono, le traggono dalla pratica, e la pratica informa le loro menti a questo concetto, che le grandi compagnie non possono procedere bene nel loro ufficio, salvo che i loro direttori siano investiti di un potere dittatoriale, epperò la impronta della dittatura nel governo di questi istituti deve necessariamente apparire nella legislazione che in sulle prime si va formando per essi; e qui non distinguo la legislazione della Francia, del Belgio e della Germania e la nostra; sono tutte dello stesso carattere. Avverto il fenomeno e lo spiego. Non già che io creda che in questo stadio si possa fare opposizione a cotesto carattere, no, ma bisogna avvertirlo, bisogna, dove sia possibile, opporre qualche tutela, qualche ritegno.

Intanto è d'uopo fare una nuova esperienza; e sono persuaso che dopo una nuova esperienza qualche registro di questo organismo dovrà ancora essere cambiato.

Esamino dunque, entrando in qualche particolare la legge cadente in discussione.

La prima osservazione che mi occorre è questa:

Tante essendo le diversità delle compagnie anonime riguardo al capitale di cui dispongono, dalle cento mila lire sino a cento milioni e più, come va che si propone per tutto quante una costituzione sola? Non è egli come dire che la costituzione degli Stati Uniti di America è precisamente quella che deve darsi alla repubblica di San Marino? O viceversa che la costituzione della repubblica di San Marino può benissimo convenire alla confederazione repubblicana degli Stati Uniti d'America? Oppure che la costituzione del più piccolo cantone della Svizzera potrebbe applicarsi all'impero germanico? Tant'è che esaminando ad uno ad uno gli articoli principali di questa legge in ordine alle società anonime, ad ogni passo lo attento lettore si fa cotesta domanda: di che società si tratta? È una società con un capitale di 100 mila lire, oppure di 100 milioni? L'attento lettore capisce o intravede che secondo l'una o l'altra ipotesi la disposizione di che si tratta può andare bene o può andare male.

Lascio in disparte questa prima osservazione; e poichè lo scopo generale delle compagnie,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

di questa forma di società è certamente quello di raccogliere una grande mole di capitale per impiegarlo in vastissime imprese, mi permetterò di esaminare la legge sempre nel supposto che si tratti di grandissime, di vastissime compagnie.

Prima di progredire più oltre, debbo ripartire un'ommissione. Doveva dichiarare, intraprendendo l'esame della legge, se io prendo di mira il progetto della Commissione anziché il progetto del Ministero; imperocchè sopra non pochi punti attinenti alla questione economica l'uno differisce dall'altro.

Dichiaro che dopo attento esame il progetto del Ministero, massime nella parte contestata, è quello, secondo me, che è più fedele al principio dominatore della legge che è quello di non restringere la libertà, ma di istituire efficaci guarentigie per mantenere la sincerità della gestione sociale. Io quindi dichiaro sin d'ora che, se il Ministero non rinuncia al suo progetto nelle parti che gli vennero contestate dalla Commissione, io mi propongo di appor- tare il debole tributo delle mie forze in appoggio della difesa che i signori Ministri senza l'aiuto di alcuno sapranno fare delle loro proposte; e fermo in questo proposito dichiaro ancora sin d'ora che non intendo di turbare la discussione della legge con altre proposte attinenti alle società per azioni.

Però la discussione generale è un campo libero, nella discussione generale è permesso di avanzare anche qualche teorica, ed io mi prevalgo di questo permesso col duplice scopo ben dichiarato che cioè trattandosi di legislazione recente, la quale dopo una prima esperienza forse reclamerà qualche riforma, le idee che si mettono in giro per tempo potrebbero per avventura in un tempo non lontano recare qualche frutto.

L'altro scopo è più pratico. L'altro scopo che mi propongo enunciando, nel corso di questa discussione generale, qualche idea teorica, è più pratico; perchè se io dimostro che il progetto del Ministero, quantunque abbia creato con qualche sollecitudine le guarentigie idonee a mantenere la sincerità della gestione sociale, tuttavia non ci dà il necessario; è ben chiaro, o Signori, che almeno quello che ci dà lo dobbiamo tenere prezioso, lo dobbiamo tenere con

tutta la forza, e non permettere che nessuno ne strappi un dramma.

Torno dunque all'esame della legge.

Chi ben la considera vedrà che nella costituzione delle compagnie anonime, il principio e la fine di ogni cosa sociale è l'assemblea. L'assemblea è la sovrana, i direttori non sono che poveri mandatari, in tutto dipendono dall'assemblea, l'assemblea è la gran padrona, tutto comincia nell'assemblea e tutto nell'assemblea finisce.

Ora, come si compone l'assemblea? La legge lo dice: la riunione di tutti gli azionisti fossero due, tre, quattro mila, e più, tutti insieme compongono l'assemblea: ora questo dal punto di vista della mia teoria della quale parlavo un momento fa, è un errore. È un errore, non sotto l'aspetto commerciale (che il sistema commerciale riesce al sistema del capitale); nel sistema commerciale l'assemblea è il capitale sociale, e non già tutto intero, ma solamente una parte, ad esempio, la metà; e nel progetto della Commissione si discende sino al terzo, di modo che la metà del terzo, cioè il sesto del capitale sociale, costituisce la maggioranza e dispone di tutto, prendendo qualunque decisione.

Tutto ciò nell'altro sistema a cui già accennava, nella teoria di un buon governo sociale, è un errore. Imperocchè quelle due o tre migliaia di azionisti sono la popolazione da governare: ora nel sistema generale di governo per mezzo dei governati che, come disse l'oratore Belga, riesce così bene a tutte le nazioni civili; la popolazione da governarsi non costituisce per sé stessa l'assemblea: la popolazione elegge nella categoria degli eleggibili i suoi rappresentanti, i quali rappresentanti investiti della fiducia universale votano non più per capitali ma per capi: costituiscono e assiduamente esercitano un valido sindacato, a riscontro del potere esecutivo della società, vale a dire, dei direttori: sono essi rappresentanti che devono istituire una Commissione permanente presso il potere esecutivo, la quale debba vedere tutti gli affari della gestione, e debba a brevi periodi riferirne all'assemblea. Ma quel dichiarare che si fa che la riunione di tutti gli azionisti è l'assemblea, questo, lo ripeto, dal punto di vista teorico mio, è un errore che vizia tutta la costituzione sociale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Sentite, o Signori, quello che dice un altro fra i più distinti oratori belgici, in occasione della discussione che ho già accennata.

Egli ha detto così:

(Traduco e poi reciterò le stesse sue parole):

« Non esiste sotto la volta del cielo una razza più pecorile che la razza degli azionisti di compagnie anonime.

La più parte d'essi non hanno nessuna cognizione di affari finanziari e non se ne occupa, nè si pone ad esaminare i documenti che sono loro trasmessi se non per cercarvi la cifra del dividendo e l'annuncio del luogo e del giorno in cui potranno toccare la loro parte. »

« Il n'existe pas une race plus moutonnière sous la calotte des cieux, la plus part d'entre eux ne connaissent rien aux affaires financières; ils ne s'en occupent pas, ils n'examinent les pièces qui leur sont soumises, que pour y chercher le chiffre du dividende à partager, et l'annonce du lieu et du jour où ils pourront toucher leur part. »

Resta adunque accertato questo fatto, che la plebe degli azionisti non interviene alle assemblee (almeno per la maggior parte) non perchè veramente sia una razza pecorile, si perchè a chi ben esamina il piccolo azionista, che si vuol lasciare senza poeti e senza pedagoghi, non ha nessun interesse a muoversi e dal fondo di una provincia mettersi in lungo cammino, spendere per dimorare nella sede della compagnia, per intervenire all'assemblea senza avere cognizioni, e certo colla coscienza di sentirsi una molecola in mezzo a una bafèra; sì, il piccolo azionista non è che una molecola; se interviene all'assemblea e quando anche avesse cognizioni e sapesse qualche cosa di buono, sarebbe come un grano di polvere facilmente disperso dai venti che soffiano dai dominatori delle assemblee generali. Dunque non intervengono. Ma se non intervengono, essi sono però una buona e docile riserva a disposizione di quelli stessi che dominano le assemblee.

Questa plebe non è molto dissimile dall'antica plebe romana, che costituiva la clientela dei patrizi. È facile a comprenderlo. Essi dipendono da una richiesta, da una preghiera di coloro che tutto possono ciò che vogliono nel maneggio sociale.

Si capisce che quando occorre ai grandi di

pigliare una deliberazione nell'assemblea generale, la turba dei piccoli azionisti, che tutto hanno a sperare dai grandi, nulla da se stessi, invitati a prestare le loro azioni, si fanno un dovere di mandarle a coloro che gliele richiedono.

È in questo senso ch'io dico che non intervenendo alle assemblee, costituiscono però una buona riserva a favore dei dominatori.

Ma in fondo, dunque, quest'assemblea che cos'è? Quest'assemblea è il capitale sociale; le persone scompaiono; e l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, il quale diceva che non ama molto il sistema di voler ridurre le società per azioni al concetto del capitale, facendo scomparire le persone, egli però accetta sicuramente questo sistema di comporre l'assemblea personificandola in un capitale. L'assemblea è il capitale, il capitale è il solo che parla, e parla con una voce grossa quanto è grosso lui; se è un terzo del capitale sociale, parla con una voce che vale il terzo. Il possessore non è che il domestico del capitale, l'organo del capitale, e parla per il capitale, ma la voce appartiene non alla persona, che allora avrebbe un solo voto, una voce personale, ma appartiene al capitale, valevole e possente in proporzione della massa, che parla per organo del suo possessore.

Ebbene io domando: si vuole che l'assemblea sia costituita da tutto il capitale sociale, cioè, che intervengano azionisti o portatori delle azioni proprie o anche delle azioni altrui, ma tanti insomma, che rappresentino il capitale intero della società?

È il progetto del Ministero esige la metà del capitale sociale; la Commissione più indulgente si contenta del terzo. Dove è il terzo del capitale, ivi è assemblea legittima; e io deduco che se il terzo è l'assemblea, la metà del terzo vale a dire il sesto del capitale sociale costituisce la maggioranza dell'assemblea.

Ora io, Signori, vorrei essere, un poco più pratico, di quello che sono, ma valendomi delle cognizioni generalissime che si attingono necessariamente nella pratica della vita civile generale, dico, non essere molto difficile che dato un bisogno i grossi azionisti, disciplinandosi in un solo intento riescano ad ammassare il sesto del capitale, lo che vuol dire che l'assemblea cade tutta quanta in loro potere; e se essi non giungono a riunire il sesto del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

capitale sociale; oh! certamente lo potranno fare con quest'altri tre mezzi. Prima cioè, adoperando la riserva della plebe degli azionisti, a cui ho già accennato; secondo, col mezzo della disciplina; ognuno, per poco che sia pratico della faccenda delle deliberazioni nelle assemblee, sa che un nucleo potente, quantunque non costituisca per se solo la maggioranza, la vince in ogni questione, perchè attrae a sé gli isolati, gli incerti, le molecole e forma finalmente con questo aiuto accidentale, ma sempre sicuro, la maggioranza. Ora poi, quando fallisca questo mezzo, ve n'è un terzo infallibile. Se le apparenze non assicurano il risultato, i grossi azionisti non hanno che a fare una cosa sola; ed è di lasciar fallire la prima convocazione (astendosi) per difetto di numero sufficiente: nella seconda convocazione non esistono più condizioni: in qualunque numero l'assemblea è legittima, ed allora essi colla potenza loro relativamente maggiore avranno sempre la certezza di vincere.

Così, a me pare, che quest'assemblea la quale è il principio e la fine di ogni cosa sociale cade in potere dei direttori fiancheggiati, s'intende, dai principali azionisti, da tutti i loro aderenti, di modo che io temo molto che l'assemblea che la legge istituisce a questo modo, fornisca seria ed efficace guarentigia della sincerità della gestione sociale.

Ma qui sento il vento di un'obbiezione che muove dai contraddittori; mi si dice: tu sei un pessimista, tu parti dall'ipotesi che la gestione non sia sincera, che i direttori siano immorali, che aspirino a indirizzare le operazioni della società verso l'agiotaggio, che vogliano per avventura violare i patti della società, prendere per se medesimi i migliori affari della società, e lasciare a carico della società i peggiori, e fors'anche i passivi.

Rispondo, e rispondo con tutta franchezza. Quando stiamo organizzando un sistema di guarentigie, certamente dobbiamo partire dall'ipotesi, che coloro, che sono il soggetto di queste guarentigie, non sieno sinceri; imperocchè assicuratemmi la rettitudine e la sincerità, e allora non c'è più bisogno di guarentigie. Mi ricordo di aver letto nel libro di Stuart Mill, *Sulle Costituzioni dei popoli liberi*, una magnifica descrizione di un Re assoluto, che ha tutte le buone qualità che si

possono immaginare per condurre a bene un Governo; ed ivi è detto: datemi questo Re, e io rinunzio ad ogni ricerca sulle costituzioni sociali. La bontà assoluta del direttore, del Re, del Monarca, dell'Imperatore delle grandi compagnie commerciali, è la miglior costituzione del mondo.

Le costituzioni si fanno dunque guardando l'ipotesi contraria, che ci sia, poco o molto, da correggere nelle azioni, nella condotta di colui rispetto al quale si organizzano le guarentigie.

Noterò che nel sistema della legge, e massime nel progetto della Commissione, anzi credo solamente nel progetto della Commissione, persino i cambiamenti dei patti sociali, che è pure cosa gravissima, sono in balia dei dominatori dell'assemblea, imperocchè egli è ben vero che certe condizioni speciali si richiedono, quando si tratta di cambiare i patti sociali, nella costituzione dell'assemblea. Ma queste si osservano solo per la prima o per la seconda convocazione; alla terza convocazione tutte le condizioni spariscono e resta la libertà sola e assoluta di coloro che v'intervengono, e questi diventano onnipotenti anche per cambiare l'oggetto e la forma della società. E le assemblee, o Signori, non esistevano forse anche per il passato? Ebbene non abbiamo veduto, io vi domando, essere padroni del campo e fare tutto quel che con si vivi colori ci ha dipinto oggi lo stesso Senatore Alessandro Rossi? Che opposizione efficace fecero le assemblee? Nessuna.

Ma, mi si dirà, oggi viene in campo un'altra categoria di persone. I sindaci, che nel sistema del progetto sono altra cosa che gl'ispettori e i censori antichi. Che siano ben formulate le funzioni di sorveglianza dei sindaci di cui si parla nel progetto, non lo nego, ma resta a vedere se saranno ben esercitate.

I sindaci sono dapprima nominati nella prima assemblea: se erro domando di essere corretto. Suppongo che in generale la prima assemblea, nel primo calore della impresa a cui tutti sottoscrissero volenterosi, sia, come a dire, nella luna di miele, ed abbia tutta la condiscendenza di una sposa; epperò accetterà, credo, con tutta facilità quei sindaci che le sono presentati dai promotori col contratto e con i direttori dell'impresa.

I sindaci poi che sono retribuiti, e debbono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

esserlo largamente, altrimenti sono comparse oziose, naturalmente desiderano di prepararsi la conferma, perocchè non durano in ufficio che un anno o due: e per prepararsi la conferma ognuno sa che non bisogna usare troppo rigore, perchè nella successiva assemblea la conferma non verrà, se eccedono troppo nel rigore della sorveglianza, inquantochè le assemblee future saranno in potere dei gestori della società.

E perciò in complesso io temo che tra questi sindaci ed i gerenti della società si stabilisca *circum circiter*, quella concordia che noi sogliamo vedere tra il Ministero e le Commissioni parlamentari, quando cioè nel seno delle Commissioni non si annidano ambiziosi, i quali cercano di supplantare gli stessi Ministri. Perlocchè anche la sorveglianza di questi Sindaci, a dire il vero, a me non ispira troppa fiducia.

Nè basta, o Signori, considerare i sindaci nelle loro relazioni con i direttori delle società; è cosa curiosa il considerarli anche nelle relazioni cogli azionisti, quali sono stabilite massime nel progetto della Commissione. Credete voi che un buon numero di soci azionisti, avendo inteso da qualche voce, che rivelò i segreti della gestione, che i direttori violano i patti sociali, danno un indirizzo di agionaggio alle operazioni della società, malversano, forse prendono i migliori affari per sè, ecc., quando si presentano ai sindaci, che pur sono i loro rappresentanti, e chiedono umilmente che verifichino, che diano loro spiegazioni, ecc., credete voi che questo buon numero di soci azionisti abbiano potenza di aprire la bocca ai sindaci, ed ottenere almeno una risposta? Signori no; i sindaci sono espressamente autorizzati dal progetto di non tener conto alcuno del reclamo degli azionisti, anche riuniti in buon numero, di non rispondere, di non riferirne all'assemblea. Il sindaco, che si vede comparire davanti un buon numero di azionisti, domanda loro: quanti siete? Siamo tanti azionisti, quanti ce ne vogliono a rappresentare il quinto del capitale sociale. Il sindaco sorride e dice loro: non bastate; andatevene. Ho detto un momento fa, che il sesto del capitale sociale basta a costituire una maggioranza nelle assemblee.

Indovinate, mo', qual numero si richiede per aprire la bocca ad un sindaco? Ve lo dice il progetto della Commissione: tanti azionisti

quanti rappresentino il quarto del capitale sociale (mentre il sesto basta a costituire la maggioranza!). Se non c'è questo numero, il sindaco non parla.

Mi si risponde, o si può rispondere: Vadano al tribunale di commercio coloro che non trovano ascolto presso i sindaci. Il tribunale di commercio si contenta che si richiamino presso di lui tanti azionisti quanti bastino a formare il quinto del capitale sociale. È qualche cosa, ma il tribunale li ascolta egli sempre, quando muovono richiamo presso di lui? No, o Signori, bisogna che veda se vi è una prova od un principio di prova delle irregolarità che lamentano i soci per tenerne conto; la quale prova deve risultare dall'esame dei libri, ed il tribunale, quando venga a verificarsi grave sospetto delle irregolarità, debbe vedere ancora se per caso non sia prossima la riunione dell'assemblea, ed in questo caso risponde: Aspettate la riunione; sono passati otto mesi, non ne restano che quattro; andrete alla prossima assemblea cogli altri azionisti; non posso tener conto del vostro reclamo. Se la riunione è lontana, ed il tribunale vede chiari indizi di malversazione, delega commissari per esaminare i libri, e risultando dall'esame dei libri verificati i lamenti, che cosa fa il tribunale?

Se è prossima la riunione dell'assemblea rimette a lei la questione, se non è prossima (vedete che grazia) è autorizzato a convocarla più presto, ma poi tutto cade ancora nell'assemblea, e se l'assemblea sarà in potere dei dominatori della società, si vede bene che ricade nel nulla il reclamo dei soci.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Senatore Pescatore d'interromperlo.

Se mai il suo discorso deve ancora durare per qualche tempo, lo pregherei a volerlo continuare domani, perchè stante la sua importanza è bene che tutti lo ascoltino.

Senatore PESCATORE. Siccome il mio discorso dovrebbe durare ancora un certo tempo, per svolgere ancora importanti materie, profitto dell'offerta dell'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Domani alle ore 2 si terrà seduta pubblica.

L'ordine del giorno sarà:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).